



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 11/01/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere stipulato, il 20 maggio 2008, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, di importo pari ad euro 18.000,00 da rimborsare in n. 120 rate di euro 150,00 ciascuna, e che, in corrispondenza della quinta rata, ha estinto anticipatamente il relativo rapporto. Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per vedere accolte le richieste di equo rimborso degli oneri finanziari e accessori non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB, per l'importo complessivo di euro 2.399,64 (di cui euro 899,24 a titolo di commissioni bancarie, euro 776,25 a titolo di commissioni di intermediazione, euro 534,40 a titolo di costi assicurativi ed euro 189,75 a titolo di spese di notifica), oltre interessi legali a far data dal giorno del reclamo.

L'intermediario resiste chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in particolare: *i*) di avere provveduto a rimborsare l'importo di euro 899,24 a titolo di commissioni bancarie prima della presentazione del ricorso; *ii*) di avere messo a disposizione del ricorrente l'ulteriore importo di euro 774,70, comprensivo delle somme dovute a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati, delle spese amministrative e delle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto la stipulazione del contratto quanto la sua estinzione sono antecedenti al 1° gennaio 2009; data che – come noto – segna l’inizio della competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari).

2. Soltanto per completezza, il Collegio osserva come, in ogni caso, il ricorso non avrebbe potuto trovare accoglimento.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso. In relazione al caso in esame – e tenuto conto del costante orientamento dell’ABF – gli oneri assicurativi devono reputarsi dovuti dall’intermediario e vanno calcolati avuto riguardo al premio puro indicato nella polizza assicurativa (cfr. Coll. Coord., n. 10929/2016). Per altro verso, con riguardo alle commissioni bancarie, rileva come esse devono essere qualificate *recurring* – e dunque soggette a restituzione *pro quota* – in assenza di qualsiasi descrizione in ordine alle attività remunerate (in questo senso, Coll. Roma 11799/2018; Coll. Roma 11071/2017). Mentre le commissioni di intermediazione sono da considerare *up front* – e dunque non soggette a restituzione *pro quota* – giacché il contratto di finanziamento le collega espressamente all’attività svolta “fuori sede” preliminarmente alla sua stipulazione. Infine, anche le spese di notifica e postali sono da ritenersi *recurring* e pertanto soggette a restituzione *pro quota*.

In ragione delle considerazioni sopra svolte, le richieste restitutorie del ricorrente non avrebbero meritato accoglimento, in quanto il rimborso delle somme dovute è stato integralmente effettuato o comunque messo a disposizione dall’intermediario, come illustrato nella tabella che segue:

rate pagate	5	rate residue	115	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				938,34	899,24		899,24	0,00
<i>Spese notifica e postali</i>				227,24	217,77			217,77
<i>Oneri assicurativi</i>				524,02	502,19			502,19
<i>Ulteriore rimborso</i>							744,70	-744,70
Totale								-24,74

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO